Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Venerdì 30 giugno** — **Numero 153**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera [illegible] *della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 185, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n.*

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 822 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge e modificato come appresso il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1422, col quale è istituito, per la durata di anni settanta, un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Riposto.

Art. 1.

È istituito, per la durata di anni settanta, un Ente autonomo con la denominazione di «Ente portuale di Riposto», con sede in Riposto, per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.

Art. 2.

Lo Stato concede all'Ente di cui al precedente articolo:

1° la esecuzione:

a) dei lavori di costruzione di un tratto del secondo braccio del molo di difesa di una banchina di riva e di un piano inclinato nel porto di Riposto, appaltati alla Impresa Giongo Arturo Alfredo, mediante contratto 12 settembre 1914;

b) delle altre opere di sistemazione di detto porto del presunto ammontare di L. 20.000.000 di cui al progetto a firma dell'Ispettore superiore del Genio civile comm. ing. Lo Gatto, in data 23 aprile 1919, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 2 maggio successivo;

2° la gestione per anni settanta dalla data del presente decreto:

a) delle banchine e dei piazzali compresi nelle opere suddette e nell'attuale Porto, nonchè l'esercizio dei mezzi meccanici ed arredamenti relativi;

b) delle aree di demanio marittimo, comprese nell'ambito portuale.

Art. 3.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto di:

a) un presidente, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'industria, commercio e lavoro;

b) due membri (uno tecnico ed uno amministrativo), nominati dal ministro dei lavori pubblici;

c) un membro in rappresentanza delle ferrovie dello Stato, nominato dal ministro dei lavori pubblici;

d) un membro in rappresentanza della marina mercantile nominato dal ministro dell'industria e commercio;

e) un membro nominato dal ministro del tesoro;

f) un rappresentante della provincia di Catania e due rappresentanti del comune di Riposto, eletti rispettivamente dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale anche fuori del proprio seno;

g) un rappresentante della Camera di commercio di Catania;

h) un rappresentante delle classi lavoratrici del porto designato dalle organizzazioni locali con le modalità da stabilirsi in sede di regolamento.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vice-presidente.

Le prime nomine dei componenti il Consiglio di amministrazione saranno fatte entro due mesi dalla data del presente decreto.

Il presidente ed i membri del Consiglio stesso durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Le attribuzioni del Consiglio e del presidente, saranno fissate dal regolamento di cui al successivo articolo.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione presenterà, entro due mesi dalla sua costituzione, ai ministri dei lavori pubblici, del tesoro, e dell'industria e commercio il regolamento per il funzionamento dell'Ente da approvarsi con le eventuali modifiche, mediante Regio decreto, su proposta dei ministri suddetti.

Art. 5.

Su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con gli altri ministri interessati, il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi, di sciogliere il Consiglio di amministrazione, affidandone le funzioni ad un Regio commissario per la durata di non oltre sei mesi, salvo proroga che fosse richiesta da condizioni straordinarie.

Art. 6.

In base al progetto di massima, di cui all'art. 2, l'Ente portuale dovrà, entro sei mesi dalla data del presente decreto, presentare al ministro dei lavori pubblici per l'approvazione, il programma del graduale svolgimento dei lavori.

In conformità al programma approvato, l'Ente a mano a mano dovrà presentare in tempo utile all'approvazione di detto Ministero i singoli progetti esecutivi, il cui ammontare superi le L. 100.000.

Le varianti che fossero necessarie durante la esecuzione dei lavori dovranno attendere detta approvazione quando importino una spesa superiore di oltre lire cinquantamila a quella preventivata ovvero modifichino parti essenziali dei progetti approvati.

I progetti esecutivi e le varianti di importo inferiori agli anzidetti saranno approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, con l'intervento del rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Tutti i lavori di cui all'art. 2 dovranno essere ultimati entro il termine di anni dieci dalla data di pubblicazione della pace.

Se l'Ente sospendesse l'esecuzione delle opere ovvero se queste non venissero condotte con l'alacrità necessaria ad assicurarne il compimento nel termine suddetto, il Ministero dei lavori pubblici, potrà prefiggere termini speciali per la esecuzione di determinate opere sempre nei limiti delle disposizioni del presente decreto. Trascorsi infruttuosamente sei mesi dalla scadenza di detti termini la concessione potrà essere risoluta.

L'Amministrazione dello Stato potrà inoltre disporre che alla esecuzione delle rimanenti opere, o di parte di esse, sia provveduto di ufficio, in danno dell'Ente.

Si applicheranno in tal caso le norme stabilite per gli appalti di opere pubbliche in conto del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Per la compilazione dei progetti, la direzione contabilità e collaudazione dei lavori, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nella attribuzione del Ministero dei lavori pubblici, in quanto non siano in contrasto con le speciali disposizioni del presente decreto.

Per la collaudazione delle singole opere l'Ente rimetterà al Ministero predetto la contabilità finale redatta dal proprio ufficio tecnico dirigente i lavori, ed il Ministero disporrà per il collaudo, eseguito il quale, restituirà gli atti all'Ente per l'approvazione quando le risultanze della visita di collaudo siano favorevoli; in caso contrario, sospesa la collaudazione, informerà l'Ente dei provvedimenti da adottare nei riguardi tecnici, perchè l'opera corrisponda al relativo progetto, e farà procedere alla nuova visita dopo aver avuto avviso dall'Ente che si è provveduto e in conformità alle disposizioni date.

Se in dipendenza dell'appalto sorgessero contestazioni con la impresa, gli schemi delle eventuali transazioni saranno sottoposti alla approvazione del Ministero dei lavori pubblici sentiti i corpi consultivi prescritti, quando ciò che si permette, si abbandona e si paga, superi le lire 50.000.

A formare tale somma concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto e per l'esecuzione dello stesso contratto. Ciascuna delle opere costruite, appena collaudata, verrà consegnata alla Capitaneria di porto, la quale riconsegnerà all'Ente le opere e gli arredamenti di cui gli è affidata la gestione ai termini dell'art. 2.

Art. 9.

Per far fronte alle spese che gli competono, l'Ente portuale disporrà dei seguenti mezzi finanziari:

a) rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute dall'Ente per i lavori di cui al n. 1, lettera a), dell'articolo 2 in relazione all'avanzamento dei lavori;

b) contributo dello Stato, nelle misure da cui all'articolo seguente;

c) contributo nella misura di legge, degli Enti interessati alle dette opere;

d) proventi di concessioni d'uso o di affitto di aree, fabbricati, impianti e meccanismi del Porto;

e) proventi di tasse portuali;

f) rimborso da parte dei privati della spesa occorrente per risarcire i danni arrecati alle opere date in concessione;

g) proventi eventuali da oblazioni e contributi volontari, da operazioni finanziarie contratte a norma di legge, o da qualsiasi altra causa;

h) è estesa all'Ente portuale di Riposto la disposizione di cui all'art. 18, lettera *n)*, n. 3, della legge 24 marzo 1921, n. 441, riguardo i raccordi ferroviari tra il porto e la stazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 10.

Le spese per l'esecuzione delle opere di cui al n. 1, lettera *b)*, dell'art. 2, saranno ripartite fra lo Stato e gli Enti locali interessati al porto di Riposto nella misura stabilita dalla legge, testo unico 2 aprile 1885, e cioè in ragione del 60 per cento a carico dello Stato e del 40 per cento a carico degli Enti locali. La quota risultante a carico dello Stato con l'aggiunta dei relativi interessi 5,50 per cento decorrenti dal termine dell'esercizio finanziario nel quale fu erogata, la spesa sarà corrisposta all'Ente in annualità posticipate di L. 700.000 ognuna, comprensive di capitali ed interessi.

La prima annualità sarà corrisposta quando sarà dimostrato che l'importo dei lavori eseguiti avrà raggiunto la somma di L. 1.000.000; e le annualità successive dopo che l'importo dei lavori avrà superato di lire 1.000.000 l'ammontare delle quote già pagate dallo Stato.

Il numero delle annualità stesse sarà determinato quando, ultimate tutte le opere ed eseguito il collaudo, potrà accertarsi definitivamente la quota di competenza dello Stato.

Art. 11.

Le quote di contributo a carico degli Enti interessati al Porto di Riposto saranno determinate in relazione alla spesa capitale occorsa in ogni esercizio per l'esecuzione delle opere.

Le quote così risultanti, se relative alle opere di ampliamento e sistemazione di cui al n. 1, lettera *b)* dell'art. 2, saranno versate dagli Enti predetti all'Azienda portuale in venti annualità uguali senza interessi decorrenti dall'esercizio successivo a quello in cui furono eseguite le opere.

Le quote di concorso, nelle opere di ordinaria manutenzione del Porto, saranno invece versate dagli Enti medesimi alla predetta Azienda in unica rata nell'esercizio successivo a quello di esecuzione delle opere.

Art. 12.

È data facoltà all'Ente portuale di imporre e riscuotere:

a) una tassa portuale, che non potrà superare lire una per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata nell'ambito del porto;

b) una tassa speciale sull'esportazione dei vini entro il limite massimo di L. 0,50 per ogni ettolitro;

c) una tassa supplementare di ancoraggio che non potrà superare centesimi cinquanta per tonnellata di stazza netta sui piroscafi che approdano nell'ambito del porto.

Le tasse di cui alle lettere *a)* e *b)* verrano accertate e riscosse con procedimento da concordarsi con l'Amministrazione doganale.

La tassa supplementare di ancoraggio, di cui alla lettera *c)* verrà accertata e riscossa con il procedimento stabilito per la tassa principale di ancoraggio. Le spese di riscossione saranno a carico dell'Ente.

Art. 13.

Per la provvista dei fondi necessari al suo funzionamento l'Ente ha facoltà di contrarre prestiti ammortizzabili nel periodo della concessione. La Cassa di risparmio del Banco di Sicilia e la Cassa dei depositi e prestiti sono autorizzate a concedere anticipazioni e mutui all'Ente stesso per la esecuzione delle opere, per un periodo di ammortamento di anni cinquanta.

Art. 14.

Le tariffe e condizioni per l'esercizio ad uso pubblico delle relative aree e opere di arredamento, saranno determinate con speciale regolamento da approvarsi dal Ministero per l'industria e commercio in seguito ad accordi con l'Ente concessionario.

Art. 15.

Le banchine e piazzali e le aree di cui all'art. 2, saranno consegnate all'Ente a sua richiesta a partire dal terzo mese dalla data del presente decreto.

Per tutta la durata della presente concessione l'Ente riscuoterà i canoni per occupazioni ed affitti delle aree e delle opere di cui all'articolo predetto.

Esso potrà procedere a nuove condizioni e locazioni relative alle aree ed opere di cui gli è affidata la gestione, come pure mantenere, modificare e riscattare quelle esistenti a norma delle condizioni dei rispettivi contratti, e salva l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'approvazione.

Art. 16.

Durante il periodo della concessione l'Ente dovrà provvedere a sue spese:

a) alla manutenzione ed alle riparazioni ordinarie e straordinarie di tutte le opere ed arredamenti connessi;

b) alle sostituzioni e rinnovazioni, parziali o totali, degli impianti relativi, che non fossero più in condizione di regolare funzionamento;

c) alla illuminazione delle banchine, piazzali ed aree coperte avute in concessione;

d) alla pulizia, all'innaffiamento e fornitura d'acqua ai cessi e latrine, sempre nei limiti delle opere concesse in esercizio.

Art. 17.

Al termine della concessione l'Ente dovrà riconsegnare allo Stato, senza alcun compenso ed in perfetto stato di manutenzione di funzionamento, le aree, opere ed arredamenti che gli furono consegnati a termini dell'art. 2 ed inoltre tutti gli altri che avesse costruito durante la concessione.

Art. 18.

L'Ente dovrà entro il primo trimestre di ogni anno, presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici e di quello per l'industria ed il commercio il rendiconto delle entrate e delle spese dell'anno precedente nel quale dovranno figurare tutti i proventi contemplati nel presente decreto, le spese di esercizio e quelle di manutenzione, una quota di ammortamento del capitale erogato nella costruzione, coi relativi interessi e con le spese per la provvista dei capitali, nonchè altra quota pel rinnovamento dei meccanismi ed impianti.

È assolutamente vietato all'Ente di fare a carico del proprio bilancio qualsiasi erogazione per scopi non attinenti a quelli per cui viene istituito.

Gli avanzi netti eventualmente risultanti dal rendiconto annuale dell'esercizio, saranno devoluti a costituire un fondo di riserva il cui ammontare sarà determinato dalle Amministrazioni interessate. Gli ulteriori avanzi eccedenti il fondo stesso, potranno essere devoluti alla esecuzione di altre opere di ampliamento o a sgravio delle quote di contributo spettanti agli Enti locali interessati.

Art. 19.

I contratti stipulati dall'Ente portuale non potranno creare impegni oltre la durata dell'Ente stesso.

Art. 20.

Le opere contemplate nel piano di massima in data 22 aprile 1919, sono dichiarate di pubblica utilità: alle relative espropriazioni cui provvederà l'Ente portuale, gradualmente, a seconda del bisogno, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2989, sul risanamento della città di Napoli.

L'Ente potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione, in contraddittorio con gl'interessati e a mancanza con l'intervento di due testimoni, dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal ministro dei lavori pubblici il quale determinerà pure la somma che in via provvisoria dovrà depositarsi per la indennità di espropriazione per gli eventuali risarcimenti, che ai terzi possono competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra, equivale alla perizia di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni eventuale variazione o rettifica delle espropriazioni sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 21.

Le controversie tra lo Stato e l'Ente, in dipendenza della presente concessione che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferiti ad un collegio di tre arbitri, nominati uno dall'Ente, uno dal Ministero competente per la materia controversa ed il terzo, cui spetterà presiedere il collegio, dal presidente del Consiglio di Stato tra i membri del Consiglio stesso.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro sentenza non sarà soggetta ad altro gravame che il ricorso di Cassazione.

In caso di annullamento del lodo, la vertenza sarà proposta ad altro Collegio come sopra costituito.

Art. 22.

Tutti i redditi di qualunque natura, di pertinenza dell'Ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'Ente stesso sono esenti dalle imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile.

Fino all'anno 1933 incluso non sono assoggettati ad alcuna tassa, tranne la tassa fissa di registro, gli atti occorrenti alla costituzione ed al regolare funzionamento dell'Ente ed i contratti di esso con altri Enti pubblici e con privati in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione l'esercizio delle opere concesse o la gestione del patrimonio immobiliare dipendente dalla creazione della zona industriale.

L'Ente potrà delegare un suo funzionario e stendere e ricevere gli atti e contratti di cui sopra, a rilasciarne copia e ad autenticarne le firme, ed esso a tal uopo avrà le facoltà spettanti ai notai in base alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato, i relativi diritti da liquidarsi secondo la tabella annessa alla detta legge saranno ripartiti nella misura stabilita dall'art. 169 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 23.

In aggiunta alle somme ancora disponibili per precedenti autorizzazioni di legge per le opere nel porto di Riposto, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi finanziari 1920-1921 in poi, la somma necessaria per corrispondere all'Ente portuale le annualità stabilite dall'art. 10 del presente decreto.

Art. 24.

Con decreto dei ministri competenti potranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, ai funzionari governativi che fossero chiamati a prestare servizio presso l'Ente.

Art. 25.

Alle opere occorrenti per la formazione di una zona industriale che nel termine di tre anni dopo la conclusione della pace avrà facoltà di proporre l'Ente portuale nonchè alle altre opere, agli impianti ed agli stabilimenti industriali di ogni specie entro i limiti della suddetta zona industriale sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 20.

Art. 26.

Alle nuove opere ed impianti del porto come pure agli stabilimenti industriali di ogni specie, che sorgeranno entro la suddetta zona ed a quelli che ivi si applicassero o trasformassero, saranno estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica fissate dalle leggi 8 luglio 1904, n. 351, e 12 marzo 1911, n. 255, concernenti per la città di Napoli.

L'applicazione dei privilegi tributari derivanti dalle disposizioni predette, cesserà alla fine dell'anno 1933.

Art. 27.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti per la costruzione delle opere pubbliche e per le concessioni, la pulizia e l'uso del demanio marittimo.

Art. 28.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — PEANO — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 828 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i militari del R. esercito e della R. marina ed i personali civili ad essi aggregati che nel periodo compreso fra la data degli armistizi stipulati con gli eserciti nemici sulle fronti italiana, francese, balcanica e della Turchia asiatica, e le firme dei trattati di pace, siano rimasti in zona di armistizio, o abbiano fatto parte di spedizioni all'estero ed in paesi d'oltre mare, ai quali sia venuto meno il diritto al computo della campagna di guerra, il tempo di servizio è computato agli effetti della pensione in ragione del doppio fino al limite complessivo di due anni e con l'aumento di un terzo per gli anni successivi.

Uguale trattamento è applicabile - a decorrere dal 5 novembre 1918 - al personale imbarcato su Regie navi, e su navi requisite o noleggiate, dislocate nei mari delle zone di armistizio e nei mari dei territori di occupazione anzidetti, nonchè su navi dislocate in Mar Nero

Art. 2.

Per tutti i militari e personali civili che nel periodo compreso fra il trattato di Losanna (18 ottobre 1912) e la nuova dichiarazione di guerra alla Turchia (22 agosto 1915) hanno fatto parte delle truppe di Albania e del Corpo di occupazione dell'Egeo, il tempo trascorso presso tali corpi è computato agli effetti della pensione secondo è detto all'articolo precedente, ma non da diritto al computo di campagna di guerra. Come pure il servizio prestato presso il Corpo d'occupazione dell'Egeo posteriormente al 31 ottobre 1918, non ha diritto al conferimento di campagna di guerra.

Art. 3.

Il tempo passato in luoghi di cura per ferite e malattie riportate o contratte in guerra e l'eventuale conseguente periodo di convalescenza sarà computato in ragione del doppio solo agli effetti del collocamento nelle nuove tabelle di stipendio.

Per i prigionieri di guerra la degenza in luoghi di cura del nemico per lesioni derivanti da offesa nemica, darà pure diritto al trattamento stabilito nel capoverso precedente.

Il trattamento stabilito nel primo comma è applicabile anche al personale di cui all'art. 1° della presente legge, che abbia riportato ferite o contratte malattie per servizio di guerra prestato in Libia, limitatamente al tempo in cui il trattamento stesso spetta al personale citato nell'art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DI SCALEA — PEANO — DE VITO — AMENDOLA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 829 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto in data 13 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 831 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a che siano tradotti in legge, e non oltre il 31 luglio 1922, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario 1922-923, non approvati entro il 30 giugno 1922, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 807 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª);

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511;

Visto il regolamento in esecuzione del testo unico di legge su mentovato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Visto il regolamento per le spese ad economia delle biblioteche pubbliche governative approvato con Regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107;

Veduta la risoluzione del Comitato interministeriale e sentito il parere della Commissione parlamentare consultiva per la riforma dell'Amministrazione dello Stato a' termini dell'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 2, 4 e 5 del regolamento per le spese ad economia nelle biblioteche pubbliche governative approvato con R. decreto 28 settembre 1919, n. 2539 sono sostituiti i seguenti:

Art. 2.

Le spese da farsi in economia che superino le L. 10,000 debbono essere autorizzate dal Ministero. Quelle che superino le L. 50,000 debbono essere approvate con decreto ministeriale da sottoporre al visto della Corte dei conti, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Per gli acquisti di collezioni di manoscritti e di stampe di cui all'art. 128 del regolamento, approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, è necessario il preventivo parere della Giunta consultiva per le biblioteche, quando la spesa superi le L. 10,000.

L'autorizzazione ministeriale per le spese in economia deve essere sempre richiesta quando si tratti di spese che impegnino l'amministrazione per più di un esercizio finanziario, o quando si tratti di provvedere a lavori di nuova costruzione e di ampia trasformazione di locali.

Art. 4.

Al pagamento delle spese in economia indicate negli articoli precedenti, si può provvedere mediante mandati a disposizione o di anticipazione, secondo richiedono le esigenze del servizio e l'interesse dell'Amministrazione.

Sui fondi avuti in anticipazione i direttori delle Biblioteche possono, ove sia assolutamente necessario, fare in economia, entro i limiti di L. 6000, acquisti all'estero.

Art. 5.

Per le spese di lavori da farsi in economia si deve preventivamente far redigere una perizia dei lavori stessi da ufficiali del Genio civile o degli uffici tecnici di finanza e dai tecnici appartenenti alle Università e agli Istituti di istruzione superiore. Ove le perizie siano redatte da privati professionisti o da imprenditori, debbono essere munite del visto di un ufficio tecnico governativo. La perizia anzidetta sarà allegata al rendiconto delle spese insieme con la dichiarazione degli stessi tecnici circa l'esatto compimento dei lavori.

Quando la spesa per lavori superi le L. 10.000, e nei casi di cui all'art. 2, comma 3°; si deve mandare al Ministero, per l'approvazione, una perizia redatta o dal genio civile o dall'Ufficio tecnico di finanza o dai tecnici appartenenti alla Università od agli Istituti d'istruzione superiore. Ove la spesa superi le L. 50.000, il Ministero, prima di emettere il decreto di approvazione, sottopone la perizia alla revisione tecnica dello ingegnere capo del genio civile o del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ANILE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 861 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sui telefoni approvato con R. decreto del 3 maggio 1903, n. 196;

Visto il R. decreto n. 246, del 17 aprile 1910;

Visto il decreto n. 1850, del 21 settembre 1919;

Visto il decreto n. 316, dell'11 marzo 1920;

Visto il decreto n. 44 del 25 gennaio 1921;

Visto il decreto n. 1824, del 23 novembre 1921;

Considerato che nel 1910, quando vennero istituiti i posti pubblici a *forfait* la tariffa massima di abbonamento al telefono urbano era di L. 200, mentre in forza del succitato decreto 1824 la tariffa massima di abbonamento è stata portata a L. 1500;

Riconosciuta la opportunità di stabilire per i posti pubblici un canone minimo pari al doppio della tariffa di abbonamento della categoria *A*.

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio p. v. il canone dei posti tele-

fonici pubblici con il sistema del *forfait* non potrà essere inferiore al doppio della tariffa della categoria *A* di ciascuna rete. Le Direzioni compartimentali avranno la facoltà di stabilire, caso per caso, un *forfait* maggiore se il traffico e gli introiti di ciascun posto pubblico lo consentiranno.

Art. 2.

Per i posti pubblici concessi ad utenti classificati nella categoria speciale non potrà essere applicato un *forfait* inferiore al doppio della tariffa della categoria speciale medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — FULCI. — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 maggio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Settefrati (Caserta).

SIRE!

Un'inchiesta disposta, nel novembre dello scorso anno, dal prefetto di Caserta sull'andamento della civica azienda di Settefrati, ha messo in rilievo che il malgoverno dell'Amministrazione comunale, nel mentre ha compromesso i più vitali interessi cittadini, ha paralizzato il funzionamento di tutti i pubblici servizi.

La mancata applicazione, infatti, dei tributi locali voluta dagli amministratori per fini di partito ha creato un notevole deficit finanziario, tanto che, fra l'altro, il personale municipale non percepisce da circa due anni gli assegni ad esso spettanti.

La rappresentanza municipale, inoltre, non ha esitato a dichiarare formalmente di opporsi alle prescrizioni dettate dalle autorità competenti per il buon regime del ricco patrimonio boschivo comunale, che perciò trovasi in completo abbandono.

Poichè le deduzioni fornite dalla Amministrazione comunale non attenuano la gravità degli accertamenti, mentre indagini disposte dall'autorità governativa, dopo la prima inchiesta, confermano che permangono le deficienze e le irregolarità constatate in precedenza, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 17 maggio corr. lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri.

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Settefrati, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2

Il sig. avv. Loreto De Pascale è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 giugno 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lodi (Milano).

SIRE!

Due inchieste eseguite nella primavera dello scorso anno 1921 ed una terza compiuta nel dicembre stesso anno da un ispettore generale del Ministero, hanno posto in luce gravi e molteplici irregolarità che si verificano da tempo nell'Amministrazione del comune di Lodi.

La sovrimposta comunale sui terreni e sui fabbricati, già elevata ad aliquota altissima dalla cessata amministrazione, è stata ancora ulteriormente aggravata dalla nuova e la 5ª sezione del Consiglio di Stato, su ricorso dei contribuenti, con decisione 8 ottobre 1921 ne ridusse l'importo per una complessiva somma di L. 107.500 eliminando e riducendo di altrettante spese, illegalmente deliberate ma per buona parte già effettivamente erogate.

Gli altri tributi consentiti dalla legge, sono stati aumentati nell'impressionante misura del 350 0/0.

La pressione sui contribuenti è stata così portata ad un limite intollerabile, specialmente sui redditi maggiori; ma ciò non impedisce all'Amministraziona di concedere, per ragioni di parte, esenzioni quasi totali ai redditi minimi nell'applicazione della tassa di famiglia.

La situazione di cassa presentava al 15 dicembre scorso una deficienza di oltre 475 mila lire, mentre il debito fluttuante è di circa due milioni oltre un debito consolidato di lire 700.000; al disavanzo si fa fronte con la continua contrattazione di mutui. La funzione dell'economo è del tutto snaturata; egli paga, per conto del comune, spese non autorizzate e di carattere straordinario; ai fondi dell'economato attingono altresì gli amministratori per rimborso di spese forzose e per liquidazione di numerosi compensi speciali.

Con notevole larghezza si eccede nelle spese facoltative; nella gratuita somministrazione di medicinali ai poveri, alla quale partecipano oltre i due terzi della popolazione per la mancanza di un regolare elenco dei poveri; nelle spese di beneficenza.

A ciò si aggiungono l'assunzione continua di personale negli uffici senza riconosciute necessità di servizio e senza l'osservanza

delle forme di legge; la concessione ed esecuzione di opere pubbliche senza le prescritte autorizzazioni preventive e senza le necessarie garanzie; la perdita di circa 200 mila lire a danno dell'erario municipale verificatasi nella gestione annonaria

E poichè le controdeduzioni date dalla Giunta municipale alle irregolarità contestate all'Amministrazione non valgono a contraddire le gravi risultanze delle inchieste, e l'Amministrazione malgrado i richiami dell'autorità di vigilanza, ripetuti anche recentemente, persiste nei suoi sistemi, si impone la necessità dello scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 10 maggio u. s., vi provvede l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lodi, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Mario Facheris, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico, approvato con altro Nostro decreto 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 1 del regolamento, approvato con Regio decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 3 gennaio 1922 e 23 marzo 1922 dei ministri segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 11 febbraio 1922 del Consiglio provinciale di Messina;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale sedente a Messina a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in seguito al terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1922 dei signori:

cav. uff. avv. Benedetto Ragazzi, presidente del tribunale civile e penale di Messina, presidente effettivo;

cav. avv. Gaetano Canzano, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente;

comm. ing. Francesco D'Urso, ingegnere capo del genio civile, arbitro ordinario;

cav. ing. Giulio Rossi, ingegnere del genio civile, arbitro supplente;

cav. ing. Vincenzo Vinci, arbitro ordinario, di nomina del Consiglio provinciale di Messina;

cav. ing. Letterio Savoia, arbitro supplente, di nomina del Consiglio provinciale di Messina.

Art. 2.

Il predetto Collegio ricomincerà a funzionare dalla data del presente decreto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — ROSSI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 20 luglio 1920, ratificata da Consiglio provinciale in adunanza 11 gennaio 1921, con la quale la Regia Commissione straordinaria per la provincia di Ravenna, in via d'urgenza e coi poteri del Consiglio, stabilì di cancellare dall'elenco delle provinciali i seguenti tratti:

1° dalla fine del Borgo Saffi (strada Faentina) alla fine delle cunette delle case nuove (strada Ravegnana), della lunghezza di m. 2599,50;

2° dalla fine del Borgo Garibaldi (strada Roma) all'origine della strada di S. Alberto, della lunghezza di m. 1634;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non vennero prodotti reclami, come risulta dal certificato 5 settembre 1921 del segretario capo della Provincia;

...nsiderato che la proposta declassificazione appare ...ificata, in quanto per principio ormai incontro... ...), il capoluogo di una Provincia è da riguardarsi, ... regola, come punto di partenza delle strade provinciali, e non come stazione di transito delle provinciali medesime; ed il punto di partenza è da considerarsi quello in cui la strada esce dal perimetro del caseggiato; cosicchè, nell'interno del capoluogo non esistono, di regola, traverse di strade provinciali;

Considerato che i due tratti di strada di cui si chiede la declassificazione, ricadono attualmente per intero entro il caseggiato della città di Ravenna, epperò servendo in modo precipuo al transito locale, vengono a rivestire i caratteri di comunalità previsti nell'art. 16, lettera *b*) della legge sui lavori pubblici;

Ritenuto che, interpellato il Consiglio comunale di Ravenna perchè, a termini dell'art. 15 della legge suddetta, deliberasse in merito alla proposta dell'Amministrazione provinciale, il Comune stesso non ha preso, nei termini assegnatigli, alcuna deliberazione;

Che, perciò, secondo la diffida fattagli, si deve ritenere come assenziente alla declassificazione di cui si tratta;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13, 14, 15, 16 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*), n. 2248;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono cancellati dall'elenco delle strade provinciali di Ravenna i tratti:

1° dalla fine di Borgo Saffi (strada Faentina), alla fine delle cunette delle case nuove (strada Ravegnana), della lunghezza di m. 2599,50;

2° dalla fine del Borgo Garibaldi (strada Roma), all'origine della strada S. Alberto, della lunghezza di m. 1634.

Il predetto Nostro Ministro, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la dichiarazione resa in data 31 marzo 1922 avanti l'ufficiale di stato civile di Milano dal sig. Carlo Lesmo fu Carlo e fu Selma Pfan nato a Milano, con la quale il medesimo ha rinunziato alla cittadinanza fiumana, allo scopo di riacquistare la originaria cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Lesmo il riacquisto della cittadinanza;

Veduto il parere 28 giugno del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge sopracitata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, numero 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Carlo Lesmo il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 28 giugno 1922.

Il ministro
FACTA

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la dichiarazione resa in data 6 aprile 1922 avanti l'ufficiale di stato civile di Milano dalla signora Carmen Silva Trolli di Giuseppe e di Purissima Vannoni, con la quale la medesima ha rinunziato alla cittadinanza fiumana allo scopo di riacquistare l'originaria cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Trolli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere 28 giugno del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge sopracitata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Carmen Silva Trolli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 28 giugno 1922.

Il ministro
FACTA

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Tenenti generali

Con R. decreto del 14 luglio 1921:

Secco cav. Luciano, tenente generale, collocato a riposo dal 15 luglio 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 31 luglio 1921:

Anguissola cav. Annibale, colonnello, collocato a riposo per infermità proveniente da causa di servizio dal 1° ottobre 1921

Con R. decreto del 25 settembre 1921:

Pontil cav. Bernardino, colonnello, collocato a riposo, a sua domanda, dal 26 settembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva

Con R. decreto del 6 novembre 1921:

La Valle cav. Gaetano, colonnello, collocato a riposo dal 7 novembre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 19 agosto 1921:

Arché cav. Cesare, tenente colonnello, collocato a riposo dal 1° settembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 6 ottobre 1921:

Belli cav. Ferdinando, tenente colonnello, collocato a riposo dal 7 ottobre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Calra cav. Ettore, tenente colonnello, collocato a riposo dal 17 ottobre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 24 novembre 1921:

Giribaldi Giustiniano, tenente colonnello, collocato a riposo dal 25 novembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con decreto Luogotenenziale del 25 maggio 1919:

Carboni cav. Giovanni, tenente colonnello, collocato a riposo dal 25 maggio 1919, per infermità non provenienti da cause di servizio ed inscritto nella riserva.

Maggiori.

Con R. decreto del 14 luglio 1921:

Pinelli cav. Aroldo, maggiore, collocato a riposo dal 15 luglio 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Primi capitani.

Con R. decreto del 4 agosto 1921:

Cusoni Enrico, primo capitano, collocato a riposo dal 5 agosto 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Arma di cavalleria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 24 agosto 1921:

Botto cav. Carlo, colonnello, collocato a riposo dal 1° settembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Di Loreto Enrico, colonnello, collocato a riposo dal 1° settembre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Grattarola cav. Eusebio, tenente colonnello, collocato a riposo dal 29 ottobre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 12 novembre 1921:

Fainardi Roberto, tenente colonnello, collocato a riposo dal 13 novembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Arma del genio.

Colonnelli.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Guala cav. Benvenuto, colonnello, collocato a riposo dal 29 ottobre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 16 novembre 1919:

Fiore cav. Andrea, tenente colonnello veterinario, collocato a riposo dal 17 novembre 1919 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN CONGEDO PROVVISORIO.

Arma di fanteria.

Maggiori.

Con R. decreto del 31 agosto 1921:

Carpentieri nobile Nicola, maggiore, collocato a riposo dal 17 settembre 1921, per avere raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti, ed inscritto nei ruoli di riserva.

Arma di cavalleria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 6 ottobre 1921:

Petrosini cav. Vilfredo, colonnello, collocato a riposo dall'11 dicembre 1920, per avere raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti, ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI DI RISERVA.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Maggiori generali.

Con R. decreto del 16 marzo 1922:

Castaldi cav. Vittorio, colonnello, promosso maggiore generale con anzianità 29 luglio 1917.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 27 giugno 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	176 46	Dinari	—
Londra	92 89	Corone jugoslave	—
Svizzera	401 50	Belgio	169 25
Spagna	325 —	Olanda	8 15
Berlino	6 07	Pesos oro	17 43
Vienna	0 63	Pesos carta	7 65
Praga	40 50	New York	21 08

Oro . . . . . . 406 75.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 59	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	81 02	—

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 22, dal 29 maggio al 4 giugno 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
	Bre	—	1	—	1
Caserta	Nola	—	1	—	1
Cosenza	Cosenza	—	1	—	1
»	Rossano	—	1	—	1
Ferrara	Comacchio	—	1	—	1
Foggia (*a*)	San Severo	1	—	1	—
Lecce	Taranto	—	1	—	1
Milano	Gallarate	—	1	—	1
Novara	Vercelli	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	1	—
Potenza	Potenza	—	1	—	1
Reggio Calabria	Gerace Marina	—	1	—	1
Sassari (*a*)	Alghero	—	2	—	2
»	Ozieri	1	—	2	—
Sondrio	Sondrio	1	—	1	—
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
»	Torino	—	2	—	2
		4	19	5	19
Carbonchio sintomatico					
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Mantova	Mantova	1	—	1	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		1	2	1	3
Afta epizootica					
Alessandria	Alessandria	1	—	2	—
Ancona	Ancona	—	1	—	3
Ascoli Piceno	Fermo	1	—	2	—
Avellino	Avellino	1	—	1	1
Segue Afta epizootica					
Belluno	Belluno	3	1	5	10
»	Feltre	6	—	9	5
Bergamo	Bergamo	2	2	5	3
»	Treviglio	1	—	2	—
Bologna	Bologna	6	2	11	3
»	Imola	2	1	2	1
»	Vergato	2	—	3	—
Brescia	Breno	2	1	6	1
»	Brescia	10	1	26	1
»	Chiari	6	—	9	—
»	Salò	1	—	2	—
»	Verolanuova	2	1	2	3
Caltanissetta	Caltanissetta	1	1	1	4
Catanzaro (*a*)	Catanzaro	2	—	4	—
Como	Lecco	2	1	3	1
»	Varese	1	—	2	2
Cremona (*a*)	Casalmaggiore	6	—	20	2
»	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	15	2	18	3
Cuneo	Alba	1	—	1	2
»	Cuneo	—	1	—	1
»	Mondovì	1	—	1	—
Ferrara	Comacchio	1	—	3	—
»	Ferrara	4	—	9	1
Firenze	Firenze	2	2	3	3
»	San Miniato	3	—	3	3
Forlì	Cesena	1	—	8	1
»	Forlì	1	—	1	1
Genova	Genova	1	—	1	—
»	Savona	1	—	1	—
Livorno	Livorno	1	—	2	—
»	Portoferraio	1	—	1	—
Lucca	Lucca	5	—	11	—
Mantova	Mantova	1	3	1	3
Massa e Carr. (*a*)	Massa	4	1	12	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica*					
Milano	Abbiategrasso	5	—	6	1
»	Gallarate	—	1	—	1
»	Lodi	6	2	7	3
»	Milano	3	2	4	2
Modena	Modena	3	—	3	1
Napoli (*a*)	Napoli	1	—	6	—
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Novara	3	1	6	6
»	Vercelli	—	1	—	1
Padova	Padova	4	5	5	9
Parma	Borgo S. Donnino	—	2	—	2
»	Parma	—	2	—	2
Pavia	Mortara	4	1	4	1
»	Pavia	7	2	7	3
	Voghera	1	1	1	1
Perugia	Foligno	1	—	1	—
»	Rieti	1	—	1	—
»	Spoleto	2	—	5	—
Urbino	Pesaro	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	1	—	1
»	Piacenza	1	2	1	3
Pisa	Pisa	7	—	17	—
»	Volterra	1	—	1	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	—	1	—	1
Ravenna	Lugo	1	2	1	2
»	Ravenna	2	—	4	1
Reggio Calabria	Gerace Marina	—	2	—	9
»	Reggio [Calabria	2	—	4	1
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	—
»	Reggio Emilia	5	1	13	7
Roma	Roma	3	—	8	—
»	Velletri	5	—	5	—
Rovigo (a)	Adria	1	—	2	—
»	Rovigo	6	—	7	—
Salerno	Campagna	1	—	1	1
Siracusa	Modica	—	1	—	5
Torino	Torino	1	1	1	1
Udine (*a*)	Cividale del Friuli	3	—	7	3
»	Pordenone	4	—	8	1
»	Udine	14	—	38	12
Venezia	Venezia	11	5	26	8
Verona	Verona	3	—	3	—
Vicenza	Vicenza	4	1	6	2
		210	59	400	151

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini					
Ancona	Ancona	—	1	—	2
Arezzo	Arezzo	4	—	45	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	1	1	4
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Benevento (*a*)	Cerreto Sannita	1	—	4	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Catanzaro (*a*)	Catanzaro	—	1	—	4
Ferrara	Ferrara	1	—	4	—
Foggia (*a*)	San Severo	1	—	8	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
L	Lucca	—	1	—	1
Macerata	Macerata	—	2	—	3
Mantova	Mantova	2	—	3	—
Messina	Patti	2	1	3	4
Modena	Modena	—	2	—	2
Perugia	Foligno	1	—	2	1
»	Perugia	—	1	—	1
Pesaro-Urbino	Pesaro	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	2	—	2	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	2	—	19	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	—
»	Reggio Emilia	1	—	1	—
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Viterbo	2	—	2	—
Salerno	Campagna	—	1	—	1
Siena	Siena	3	—	4	—
Teramo	Penne	—	1	—	1
»	Teramo	1	1	1	2
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		32	15	107	28
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
Foggia (*a*)	San Severo	1	—	1	—
Lecce	Taranto	—	1	—	1
Roma	Roma	1	—	4	—
»	Viterbo	1	—	1	—
		4	1	9	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Farcino criptococcico				
Ancona	Ancona	1	—	2	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
»	Avellino	2	—	5	—
Bari delle Puglie	Bari	2	—	2	—
»	Barletta	2	—	3	—
Benevento (a)	Benevento	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	4	—
	Catania	1	—	2	1
Foggia (a)	San Severo	2	—	3	—
Messina	Messina	1	—	2	2
Napoli (a)	Casoria	3	—	5	—
»	Castellammare di S.	1	—	1	—
»	Napoli	6	—	25	—
Palermo	Palermo	2	—	64	6
»	Termini Imerese	1	—	7	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Siracusa	Siracusa	1	—	13	—
		29	—	143	9
	Rabbia.				
Ancona	Ancona	1	—	11	—
Aquila degli A. (b)	Sulmona	1	—	16	—
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	—	1	—	2
Bari delle Pug. (b)	Altamura	1	—	8	—
»	Bari	1	3	3	6
Bologna	Bologna	—	1	—	2
Brescia	Chiari	—	1	—	1
Campobasso (b)	Campobasso	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	2
Genova	Genova	—	1	—	1
Livorno	Livorno	—	1	—	2
Macerata	Macerata	—	2	—	2
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
»	Pavullo nel Frign.	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	4	4
	Segue Rabbia				
Porto Maurizio	Porto Maurizio	—	1	—	1
Sassari (a)	Sassari	—	1	—	2
Siena (b)	Montepulciano	—	1	—	1
Siracusa	Siracusa	—	1	—	1
Teramo (b)	Penne	—	1	—	1
»	Teramo	—	1	—	2
Verona	Verona	—	1	—	1
		5	24	42	37
	Rogne.				
Aquila degli Ab.	Aquila degli Abr.	1	—	15	—
»	Avezzano	3	—	39	—
»	Sulmona	2	—	28	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	27	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
»	S. Angelo dei L.	1	—	1	—
Benevento (a)	Benevento	1	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	4	—	57	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
»	Isernia	1	1	1	5
Foggia (a)	Bovino	1	—	1	—
»	San Severo	6	—	17	—
Macerata	Camerino	1	—	8	—
Napoli (a)	Napoli	1	—	3	—
Perugia	Foligno	1	—	5	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	2	—	2	—
»	Potenza	2	—	2	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Roma	Frosinone	2	—	2	—
»	Roma	3	—	8	—
»	Velletri	3	—	8	—
»	Viterbo	3	—	3	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Sassari (a)	Nuoro	1	—	4	1
Torino	Susa	1	—	1	—
		46	1	234	6
	Tubercolosi bovina.				
Ancona	Ancona	—	2	2	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Morva.					
Aquila degli A. (*b*)	Aquila	1	—	1	—
Avellino (*b*)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Milano	Milano	1	—	1	—
Novara (*b*)	Domodossola	1	—	1	—
		4	—	4	—
Vainolo ovino.					
Aquila degli Ab.	Avezzano	—	2	—	3
»	Sulmona	—	5	—	11
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	3	—
Chieti	Lanciano	—	1	—	1
Foggia (*a*)	Foggia	4	—	41	—
»	San Severo	1	—	1	—
Potenza	Melfi	3	—	11	—
		9	8	56	15
Morbo coitale maligno.					
Como	Como	1	—	1	—
Milano	Abbiategrasso	1	—	1	—
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		4	—	4	—
Colera dei polli					
Alessandria	Casale Monferrato	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	5	—
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Teramo	Teramo	—	1	—	6
		2	2	6	7
Influenza del cavallo.					
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattia	Numero dei comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	18	23	24
Carbonchio sintomatico	3	3	4
Afta epizootica	45	279	551
Malattie infettive dei suini	26	47	135
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	12	29	152
Rabbia	22	29	79
Rogna	16	47	240
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	4	5	10
Vaiuolo ovino	5	17	71
Morbo coitale maligno	4	4	4
Influenza del cavallo	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	2	2
Colera dei polli	4	4	13

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 15 al 21 maggio 1922.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico					
Dalmazia	Zara	—	2	—	2
Venezia Giulia	Postumia	—	1	—	1
		—	3	—	3
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Gradisca	1	—	3	—
»	Monfalcone	7	—	38	—
»	Postumia	1	—	5	—
»	Sesana	—	1	—	2
»	Tarvisio	—	1	—	1
»	Tolmino	1	—	4	—
»	Trieste	—	1	—	15
Venezia Triden.	Borgo	3	—	13	6
»	Cles	1	—	1	—
»	Rovereto	1	—	1	—
»	Trento	1	—	2	—
		15	3	67	24
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Gradisca	—	1	—	1
»	Parenzo	1	1	1	1
Venezia Trident.	Bolzano	2	—	2	10
»	Bressanone	—	2	—	3
»	Merano	—	1	—	1
»	Trento	2	1	2	2
		5	6	5	18
Rabbia					
Venezia Giulia	Gradisca	—	3	—	8
Rogna.					
Venezia Giulia	Trieste	1	—	1	—
Venezia Trident.	Merano	1	—	5	—
	Tione	1	5	4	40
		3	5	10	40

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici con casi di malattie	Numero dei Comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	2	3	3
Afta epizootica	11	18	91
Malattie infettive dei suini	6	11	23
Rabbia	1	3	3
Rogna	3	8	50
Colera dei polli	—	—	—

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 43). **2ª pubblicazione.**

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0|0 ex 5 0|0 »	133133 già 707137 145897 già 757312	17 50 già 25 — 87 50 già 125 —	Jourdan *Rosa* fu Emilio, minore, amm. da sua madre Giuseppina Gauthier, dom. a Torino, con usufrutto a Gaulhier Giuseppina fu Enrico, vedova di Emilio Jourdan	Jourdan *Elisabetta-Giovanna-Rosa*, ecc., come contro
Cons. 5 0|0	120064	160 —	Fanini Luigi fu Sante, dom. a S. Michele Extra (Verona)	Fanini Luigi fu Sante, *minore, sotto la patria potestà della madre Pagangriso Anna fu Luigi, ved.* di Fanini Sante, dom. come contro
»	120065	50 —	Fanini Augusto fu Sante dom. a S. Michele Extra (Verona)	Fanini Augusto fu Sante, *minore*, ecc., come la precedente
3,50 0|0 » » » » »	214228 347354 349579 370266 428157 596101	280 — 490 — 700 — 280 — 1050— 245 -	Riva-Rocci *Scipione* di Pietro, dom. in Almese (Torino)	Riva-Rocci *Ottavio-Scipione* di Pietro, dom. in Almese (Torino)
»	563437	1750—	Baschiassi Serafina fu Vincenzo, moglie di Riva-Rocci Scipione, dom. a Varese	Beschiassi Serafina fu Vincenzo, moglie di Riva-Rocci *Ottavio-Scipione*, dom. a Varese
Cons. 5 0|0	165838	585 —	Orsetti *Gilda* e Gino di Antonio, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Gavardo (Brescia), vincolata	Orsetti *Elda* e Gino di Antonio, minori, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 giugno 1922. *Il Direttore generale*: GARBAZZI

Smarrimenti di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 38)

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 — Data della ricevuta: 15 febbraio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione della ricevuta: Ardau Battista fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 3 — consolidato 3 % — Decorrenza 1° ottobre 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1048 — Data della ricevuta: 28 aprile 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Coltelli Daniele fu Nicola — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita: prestito nazionale 5 % — Capitale L. 1000 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 giugno 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 31 maggio 1922.

Cassa		160.514.000
Portafoglio s/piazze italiane		218.990.000
Anticipazioni ordinarie		123.489.000
Fondi sull'estero	Portafoglio	14.233.000
	Conti correnti	19.283.000
Circolazione	p/c/ del commercio	295.043.000
	p/c/ dello Stato	408.063.000
Debiti a vista		123.147.000
Depositi in c/c fruttifero		84.547.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco		370.950.000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione		21,68 0|0

BANCO DI NAPOLI

	Situazione	
	al 20 maggio 1922	al 31 maggio 1922
Cassa (Specie metalliche milioni (232.609 000/232,610,000)	549 594.000	566.474.000
Portafoglio s/ piazze italiane	1.124.956 000	1.114.593.000
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000)	1.796.014 000	1.800.262 000
Fondi sull'estero (Portafoglio c/c)	80 401.000	80.252.000
Circolazione	3 318.272 000	3.290.357.000
Debiti a vista	200.630 000	217.119.000
Depositi in c/c fruttifero	298.293 000	293.668.000

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Veduto l'art. 19 del decreto Reale 4 gennaio 1920, n. 68, che provvede all'istituzione di un ruolo organico di insegnanti elementari per la Tripolitania e la Cirenaica;

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a n. 48 posti di insegnante elementare straordinario coloniale, a norma del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68 (n. 36 posti maschili e n. 12 femminili).

Art 2.

Gli insegnanti che intendono prender parte al concorso devono far pervenire al Ministero delle colonie, entro il 15 agosto 1922, la domanda di ammissione in carta legale da L. 2, corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di licenza normale;

b) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare;

c) fede di nascita, da cui risulti che il candidato, al 15 agosto 1920, abbia un'età non inferiore ai 21 e non superiore ai 30 anni;

d) certificato medico debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica, atto a sostenere il clima coloniale ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un insegnante e da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

e) certificato di moralità, debitamente legalizzato, per un periodo di tempo non inferiore all'ultimo biennio;

f) certificato generale del casellario giudiziario;

g) titoli di cultura, certificati comprovanti il servizio eventualmente prestato in altre scuole e tutti quegli altri documenti che il concorrente ritenga opportuno di presentare a prova delle sue attitudini per il magistero delle scuole primarie e particolarmente in quelle coloniali.

Il concorrente che abbia conoscenza delle lingue e delle istituzioni dell'Oriente mussulmano e che non possa comprovare con documenti tale conoscenza, può chiedere di essere sottoposto ad una speciale prova di esame.

I documenti di cui alle lettere *d), e), f)*, debbono essere di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente bando.

Nella domanda il concorrente deve chiaramente indicare il proprio recapito.

I documenti debbono essere presentati in originale, ovvero in copie autentiche, redatte secondo le disposizioni della legge sul bollo.

Le domande che perverranno al Ministero delle colonie dopo il 15 agosto 1922, anche se consegnate in tempo utile agli uffici postali, non saranno prese in considerazione. Così pure non saranno prese in considerazione quelle la cui documentazione risultasse incompleta.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal ministro delle colonie.

Di essa faranno parte:

1° un delegato del Ministero delle colonie, presidente;

2° un funzionario della Direzione generale delle scuole italiane all'estero, delegato dal Ministero degli affari esteri;

3° un ispettore scolastico provinciale, delegato dal Ministero dell'istruzione pubblica;

4° il sopraintendente scolastico della Cirenaica;

5° il sopraintendente scolastico della Tripolitania.

Qualora vi siano concorrenti che chiedano di dimostrare, mediante esame, la conoscenza delle lingue e delle istituzioni dell'Oriente mussulmano, sarà aggregata alla Commissione persona di riconosciuta competenza nelle predette discipline.

Art. 4.

I verbali della Commissione, di cui all'articolo precedente, sono redatti dal commissario designato dalla medesima all'ufficio di segretario e firmati da tutti i commissari.

Le votazioni sono palesi.

Ogni commissario ha diritto che nei verbali si faccia menzione dei motivi del suo voto e delle sue osservazioni intorno al voto della maggioranza.

Art. 5.

I titoli che saranno soggetti a valutazione sono:

a) i titoli di legale abilitazione all'insegnamento;

b) i titoli relativi alla carriera;

c) i titoli di cultura;

d) i titoli o i risultati dell'esame dimostranti la conoscenza delle lingue e istituzioni dell'Oriente mussulmano.

La Commissione giudicatrice dispone di cento punti. Essa determinerà i criteri di valutazione in analogia di quanto è disposto dalle norme vigenti per i concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari del Regno ed a quelli a posti di insegnante nelle R. scuole italiane all'estero, avendo particolare riguardo alle attitudini del concorrente all'insegnamento presso le scuole coloniali.

Art. 6.

Quando due o più concorrenti ottengano lo stesso numero di punti, sarà collocato primo nella graduatoria il candidato che abbia più lungo servizio, e, a parità di servizio, il più anziano di età.

Art. 7.

Formata la graduatoria, il presidente la comunica al Ministero, accompagnandola coi verbali e con una relazione riassuntiva.

Roma, 24 giugno 1922.

Il ministro
AMENDOLA.